

PAPALIA & PAPALIA
STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo Papalia
Patrocinante in Cassazione

Avv. Antonio Papalia
Avv. Lorena Papalia
Avv. Annamaria Calderazzo
Dott.ssa Caterina Maria Giofrè

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex 442 c.p.c.

PER

DEODATO ROCCO (c.f. DDT RCC 80L26 G288W), nato a Palmi il 26.07.1980 ed ivi residente in via San Leonardo n. 164, rappresentato e difeso dall'Avvocato **ANTONIO PAPALIA** (c.f. PPL NTN 85H11 G082U), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in **PALMI, PIAZZA CAVOUR N° 1**, giusta procura in calce al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Viale di Trastevere n. 76/A, **00153 ROMA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Via De' Castagnoli n. 1, **40126 BOLOGNA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Via G. Mazzini n. 6, **42121 REGGIO EMILIA**

RESISTENTI

FATTO

Il signor **Deodato Rocco** presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, "Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24" personale A.T.A., III fascia, ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4900523.20-04-2021, diretta all'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale Reggio Emilia.

In particolare, il ricorrente – diplomatosi nell'a.s. 1998/1999 presso I.I.S. "Severi" di Gioia Tauro – richiedeva la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del

Piazza Cavour 1 - 89015 - PALMI

Tel - Fax. 0966-23911

e-mail: studiolegaleassociatopapalia@gmail.com - p.e.c.: avv.vincenzopapalia@pec.giuffre.it

P.i.v.a. 00885310805

e-mail: avvantoniopapalia@gmail.com - p.e.c.: antoniopapalia@pec.it

P.i.v.a. 02793810801



servizio civile sostitutivo di quello di leva, effettuato presso il Comune di Palmi dal 28.12.2000 al 28.10.2001.

L'Ufficio Scolastico competente provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle seguenti graduatorie di III fascia:

- assistente amministrativo, con punteggio **11,25**;
- assistente tecnico, con punteggio **11,25**;
- collaboratore scolastico, con punteggio **17,55**.

Con tali punteggi, il Deodato si collocava dunque nelle rispettive graduatorie d'istituto, come evincibile dai dati ricavati dalla pagina personale del ricorrente sulla piattaforma *Istanze Online*, che si producono, a cui integralmente si rimanda.

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, sui titoli di servizio, sui titoli di preferenza (per servizio nell'amministrazione che ha indetto il concorso e quale coniugato con figli a carico) e valutando il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva svolto per mesi 10 (ad esso assimilato), non in costanza di nomina, per soli **0,50** punti (c.d. "punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014"), così come fatto sia nel 2014 che nel 2017.

Come noto infatti, il D.M. 50/2021 – confermando le previsioni di cui al D.M. 235/2014 ed al D.M. 640/2017 – attribuisce 0,60 punti per ogni anno (0,05 punti per ogni mese) di servizio militare di leva o servizio assimilato svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno (0,50 punti per ogni mese) di servizio militare di leva o servizio assimilato svolto in costanza di nomina.

Invero il Deodato, per le ragioni che seguono, ha diritto di vedersi riconosciuto un punteggio relativo al servizio civile assimilato alla leva pari a punti **5,00**, anziché **0,50**, e – dunque – ad una rimodulazione del complessivo punteggio come segue:

- assistente amministrativo, **15,75**;
- assistente tecnico, **15,75**;
- collaboratore scolastico, **22,05**.

*

DIRITTO

Il D.M. 50/2021

La fonte secondaria di riferimento nella materia che occupa è – come si è detto – il D.M. 50 del 3.03.2021, che all'Allegato A contiene la "*Tabella di valutazione dei titoli*



culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a." e stabilisce per il "Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali; per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50".

La medesima Tabella prevede poi per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60; per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05".

Infine, nella parte relativa alle "AVVERTENZE", è precisato che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Il contrasto con la disciplina primaria

Il D.M. predetto, viola *in parte qua* l'apparato normativo scaturente dalla lettura in combinato disposto degli artt. 52 co. 2 della Costituzione, 485 co. 7 e 569 co. 3 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

Ed infatti, ai sensi dell'art. 52 co. 2 della Costituzione, "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici".

Su altro versante, l'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" ed ex art. 569 co. 3 del medesimo atto normativo, afferente il personale ATA, "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".



L'art. 2050 del COM, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone poi, al co. 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e al co. 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

La disapplicazione del D.M. 50/2021

Sulla interpretazione delle disposizioni ora richiamate, si è pronunciata la Suprema Corte con la ordinanza n. 5679 del 2020.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha anzitutto precisato che anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e, dunque, non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Gli Ermellini hanno, piuttosto, ritenuto – mediante una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 COM – che il co. 2 non si ponga in contrapposizione al co. 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il co. 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il co. 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

La S.C. ha quindi concluso che *“il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può*



applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010" e che "l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.", sicché "il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente" (Cass. Ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit., Cass. 31.5.2021, n. 15127; Cass. 3.6.2021 n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 41894; Cass. n. 35380 del 2021).

Le pronunce della S.C. riguardano espressamente il personale docente e l'art. 485 co. 7 del D.Lgs. 297/1994 .

I medesimi principi vanno estesi al personale ATA in forza dell'art. 569 co. 3 cit. di identico contenuto.

Orbene, il Ministero ha sostenuto dinanzi a numerose Corti di merito che varrebbe a *salvaguardare* il D.M. 3.3.2021 n. 50 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, in quanto per tale servizio viene comunque attribuito un punteggio.

Pur tuttavia, l'attribuzione di un punteggio (0,60 punti) ben inferiore a quello (6 punti) attribuito per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, contrasta con il principio desumibile dalle pronunce della S.C. appena richiamate, che è evidentemente quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie (così sentenza del Tribunale di Taranto del 3.5.2022. Cfr. anche sentenza Tribunale di Roma n. 10026 del 30.11.2021, Tribunale di Milano del 29.3.2022, Tribunale di Frosinone del 27.09.2022, Tribunale di Reggio Emilia del 30.11.2022).

Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (identico all'art. 569 co. 3 per il personale ATA), dall'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e della Nota MIUR n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono



la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro.

L'interesse ad agire del ricorrente

Il signor Deodato Rocco ha un interesse ad agire attuale e concreto, per quantomeno tre ordini di ragione.

In via preliminare va osservato che è sufficiente una consultazione delle fonti aperte per comprendere che in tutta Italia migliaia di concorrenti iscritti alle Graduatorie di Istituto ATA III fascia si stanno rivolgendo al Giudice del Lavoro onde ottenere – previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e della Nota MIUR 9256/2021 – il riconoscimento e l'attribuzione di punti n. 6 per ogni anno (n. 0,50 punti per ogni mese) di servizio militare di leva o servizio assimilato svolto non in costanza di nomina.

Ciò basterebbe, in mancanza di analogo intervento giurisprudenziale in favore del Deodato, a stravolgere le graduatorie in suo danno.

In secondo luogo, sebbene il Deodato sia stato assunto quale Collaboratore Scolastico a far data dal 14.09.2022, se gli fossero stati attribuiti punti n. 22,05, avrebbe potuto godere di un contratto di lavoro sin dal 1°.09.2022 (vedasi sul punto all. 9).

Infine, in relazione al profilo di Assistente Amministrativo, il ricorrente si è vista preclusa la possibilità di essere assunto, quando invece – con punti 15,75 – avrebbe potuto stipulare un contratto di lavoro sin dal 16.09.2022 (vedasi sul punto all. 10).

Tali evenienze, d'altra parte, si ripeteranno – come sempre avviene per un *precario* – alla fine del corrente Anno Scolastico.

*

Per quanto detto, il signor **Dedoato Rocco**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, così conclude:

VOGLIA

Codesto On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

1. dichiarare il diritto del ricorrente alla attribuzione in suo favore, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA ove è inserito, dell'integrale punteggio per l'espletamento del servizio militare, pari a n. 5 punti (invece di 0,50 punti) per il servizio civile assimilato al servizio di leva obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio non in costanza di servizio e, così, di un punteggio complessivo pari a **15,75 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, 15,75**



punti per il profilo di Assistente Tecnico e 22,05 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico;

2. condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.

In via istruttoria si producono: a) procura alle liti; b) dichiarazione per esenzione dal versamento del C.U. con copia dei documenti d'identità di parte ricorrente; 1) "Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24" personale A.T.A.; 2) copia diploma d'istruzione superiore; 3) copia certificazione servizio civile Comune di Palmi; 4) copia scheda personale ricorrente estratta da Istanze Online; 5) scheda valutazione titoli Assistente Amministrativo; 6) scheda valutazione titoli Assistente Tecnico; 7) scheda valutazione titoli Collaboratore Scolastico; 8) contratto individuale di lavoro; 9) aggiornamento nomine Collaboratori Scolastici Ambito Reggio Emilia alla data di ottobre 2022; 10) aggiornamento nomine Assistenti Amministrativi Ambito Reggio Emilia alla data di ottobre 2022.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ed è esente da C.U. in quanto il ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 inferiore ad € 35.240,04 come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Infine, si

CHIEDE

che ai sensi dell'art. 415 c.p.c., venga fissata l'udienza di discussione con termine per la notifica del ricorso e del decreto.

Palmi-Reggio Emilia, 5 gennaio 2023

Avv. Antonio Papalia

